SENATO DELLA REPUBBLICA

– XV LEGISLATURA —

N. 69

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MALABARBA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

Modifica all'articolo 2 del codice civile in materia di fissazione della maggiore età a sedici anni e norme sull'elettorato attivo

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Le condizioni sociali di vita del nostro paese hanno determinato una partecipazione attiva sempre più intensa dei giovani alla vita pubblica. Ciò avviene soprattutto sul versante positivo delle dimostrazioni di proposta, di volontà e di impegno attivo su grandi questioni collettive (ad esempio: l'organizzazione della scuola, le forme associative, l'uso del tempo libero).

Chi ancora non ha compiuto il diciottesimo anno di età partecipa oggi, sempre più frequentemente, con modalità diverse, all'attività pubblica e sociale. L'evoluzione scolastica e culturale rende utile, per lo stesso sviluppo democratico, che questi cittadini diano il loro contributo – anche con la partecipazione e con l'espressione del voto nelle competizioni elettorali – alle scelte che incidono sulla collettività e, quindi, anche sulla loro vita.

Il presente disegno di legge – che riprende i contenuti della proposta di legge atto Camera n. 3193 presentata nella XIII legislatura dall'onorevole Furio Colombo, e della quale il proponente era cofirmatario, e della proposta di legge presentata nella XIV legislatura con atto Camera n. 2392 – è finalizzata a spostare da diciotto a sedici anni la maggiore età e ad anticipare l'età per esercitare il diritto di voto. Lo scopo è quello di fornire, a giovani ormai maturi, uno strumento di

maggiore partecipazione al confronto e al dibattito democratico, nella convinzione che questa scelta non può che incidere positivamente anche rispetto alla finalità di evitare sacche di esclusione e di indifferenza dei più giovani rispetto alle scelte politico-istituzionali.

È indubbio, infatti, che sempre più materie e questioni che riguardano le generazioni più giovani sono discusse e decise da generazioni più anziane, con una evidente «parzialità» sulla qualità di quelle decisioni.

Il senso della presente proposta è dunque di includere una più ampia massa di persone giovani nella vita e nell'attività di istituzioni a cui molti, evidentemente, si sentono estranei.

Anticipare l'età del diritto al voto a sedici anni vuol dire anche prendere atto che l'evoluzione rapida della tecnologia, delle comunicazioni e dell'organizzazione sociale consente ai giovani presenza e partecipazione che prima erano impossibili.

L'approvazione del presente disegno di legge consentirà ai cittadini più giovani, di fatto già socialmente attivi, di partecipare da elettori a scelte che li toccano personalmente e che li riguardano direttamente, come, ad esempio, quelle concernenti la scuola, il lavoro e, più in generale, i diritti e i doveri sociali.

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 2 del codice civile è sostituito dal seguente:

«La maggiore età è fissata al compimento del sedicesimo anno di età. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa».

2. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.